



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 597 del 25 NOV. 2021

OGGETTO: proroga della convenzione per lo svolgimento di attività extra rete formativa del medico in formazione specialistica dott. Marco GIANNELLI presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST G. Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 NOV. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che il costo presunto di € 694,20= previsto nella presente proposta, rientra nel Conto Economico dei bilanci degli esercizi 2021/2022, così suddiviso:

- € 133,50= per il periodo 29.11.2021 - 31.12.2021 ai conti economici:
n. 51009000050 "Altri servizi" per € 120,00;
n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 13,50;
- € 560,70= per il periodo 01.01.2022 - 31.05.2022 ai conti economici:
n. 51009000050 "Altri servizi" per € 504,00;
n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 56,70.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 597 del 25 NOV. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- con deliberazione n. 122 del 04.03.2021, è stata stipulata la convenzione tra l'ASST G.Pini-CTO e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, della durata iniziale di mesi 8 (dal 29.03.2021 al 28.11.2021) per lo svolgimento, presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva diretta dal dott. Pierluigi Tos, di attività extra rete formativa del dott. Marco GIANNELLI, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo;
- con nota e-mail acquisita al prot. dell'Ente in data 08.11.2021 al n. 16676, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, in vista della scadenza naturale della convenzione al 28.11.2021, ha verificato la disponibilità dell'ASST a prorogare la frequenza del dott. Marco GIANNELLI, per l'ulteriore periodo di tirocinio dal 29.11.2021 al 31.05.2022;

Verificato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- la richiesta di proroga dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale soddisfa le condizioni di cui all'art. 9 della convenzione in essere che recita *"il tirocinante non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto"*;
- il periodo di frequenza massima pari a n. 14 mesi rientra, ai sensi del precedente articolo, nel computo massimo dei diciotto mesi complessivi;

Acquisiti i pareri favorevoli alla proroga della frequenza del Direttore della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dott. Pierluigi Tos e del Direttore Sanitario dott.ssa Paola Giuliani, conservati in atti;

Ritenuto, di prorogare la frequenza extra rete formativa del dott. Marco GIANNELLI, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, per il periodo dal 29.11.2021 al 31.05.2022, secondo lo schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 597 del 25 NOV. 2021

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per la proroga dal 29.11.2021 al 31.05.2022, presso l'UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST, dell'attività extra rete formativa del dott. Marco GIANNELLI, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo;
2. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 694,20=, è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2021/2022, indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra M. Cianchella
(Atti n. 2021-1.1.3/1.2.6)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 597 del 25 NOV. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 29 NOV. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PROROGA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015".

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia prof. Massimiliano Leighè nato a Torino il 05.12.1971, per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018

E

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, nata a Gallarate (VA) il 16.01.1962, domiciliata per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Le parti, di comune accordo attivano una proroga dell'attività professionalizzante extra rete formativa del medico specializzando Dott. Marco GIANNELLI presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva.

2. PREMESSE

La Struttura ospitante dichiara di essere:

- una struttura pubblica
- di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura.

3. DATI MEDICO SPECIALIZZANDO

Il soggetto ospitante si impegna a prorogare presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Ortopedia e

Traumatologia, il Dott. Marco GIANNELLI, nato a Bari (BA) il 18.06.1989 e residente in Viale Papa Giovanni XXIII, 119 - 70125 Bari (BA) codice fiscale GNNMRC89H18A662F.

4. MODALITÀ SVOLGIMENTO TIROCINIO

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica ha stipulato all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

6. COPERTURA ASSICURATIVA

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.l 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.l. n. 716/2016 e dell'all. 1 art. 1.6 del D.l. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il tirocinante sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

8. MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni.

In particolare l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Alla struttura di sede, competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

9. DURATA

La presente convenzione disciplina l'unico periodo di proroga dal 29.11.2021 al 31.05.2022 dell'attività di formazione extra rete del dott. Marco Giannelli avviata il 29.03.2021 con scadenza al 28.11.2021.

Lo specializzando, per attività di formazione presso strutture esterne, frequenterà la struttura ospitante per un periodo massimo di n. 14 mesi ricompreso, così come previsto dalla normativa vigente, nel computo massimo di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

10. IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 642/1972, verrà assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte del soggetto promotore. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, D.P.R. 131/1986. La parte che ha interesse alla registrazione della presente Convenzione ne sosterrà il relativo costo. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

11. NORMA FINALE

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Luogo e data, _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia
Prof. Massimiliano LEIGHEB

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola LATTUADA

www.Albopretoronline.it